



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2020, proposto da
Consorzio Abils in proprio e Mandataria Rti Costituendo con Etica S.p.A. e
Tecnologie Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Macchia, Stefano Vinti, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cacip-Consorzio Industriale Provinciale Cagliari, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Salone, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione

– della Determina Direttoriale n. 292 del 7 ottobre 2020, pubblicata in pari data sulla
piattaforma telematica di negoziazione ove si svolge la procedura e comunicata alla
ricorrente con nota dell'8 ottobre 2020, con cui CACIP ha escluso l'ATI Consorzio
Abils dalla gara indetta per l'affidamento della progettazione esecutiva e
realizzazione dei lavori di efficientamento ed adeguamento dell'impianto di
Compostaggio sito presso la Piattaforma Ambientale di Macchiareddu (CIG
8384862F00);

- della nota a firma del Direttore Generale e del RUP della Stazione appaltante, prot. n. 7295 dell'8 ottobre 2020, con cui è stata comunicata al ricorrente l'esclusione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - delle note del Consorzio CACIP prot. n. 6433 dell'11 settembre 2020, n. 6654 del 18 settembre 2020, prot. n. 6843 del 28 settembre 2020, con cui si è contestata la legittimità del sopralluogo effettuato dal legale rappresentante dell'impresa consorziata;
 - dei verbali delle sedute pubbliche del 23 settembre e 7 ottobre 2020 della Commissione di gara;
 - di ogni altro atto, presupposto, conseguente e comunque connesso con la sopra richiamata determinazione, ivi inclusi eventuali pareri e atti preordinati alla contestata esclusione;
 - di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate che non abbiano tenuto conto della partecipazione e dell'offerta del RTI ricorrente;
 - del disciplinare di gara, con particolare riferimento all'art. 5 relativo all'obbligo di sopralluogo e ad ogni altra disposizione dello stesso ad esso pertinente e dei chiarimenti resi dalla Stazione appaltante in tema di sopralluogo;
 - dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva, della graduatoria e di ogni altra determinazione adottata in seno alla procedura che prescindendo dalla partecipazione e dall'offerta del RTI guidato dal Consorzio Abils;
- nonché
- per la declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione definitiva (non nota e non comunicata) e per l'accertamento e la dichiarazione di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto, ove nel frattempo stipulato con l'aggiudicatario e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente monetario in favore della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Cacip-Consortio Industriale Provinciale Cagliari;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020 il dott. Gianluca Rovelli;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con Bando di gara spedito alla GUCE in data 3 agosto 2020, il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari indiceva una procedura aperta telematica, ex art. 60 e 59, comma 1 bis, del d.lgs. n. 50/2016, per affidare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di efficientamento ed adeguamento dell'impianto di Compostaggio sito presso la Piattaforma Ambientale di Macchiareddu.

Il RTI composto dal Consorzio Abils, Etica S.p.A. e Tecnologie Ambientali s.r.l. partecipava alla procedura ma veniva escluso perché il sopralluogo obbligatorio non era stato effettuato da soggetto idoneo in quanto privo di poteri di rappresentanza o di procura.

Avverso l'esclusione il ricorrente è insorto deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione della disciplina normativa dei Consorzi Stabili, violazione dei Bandi Tipo ANAC n. 2/2014; 1/2017; 2/2018 e 3/2018, violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto e perplessità della motivazione, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifeste, violazione del divieto di aggravio del procedimento di evidenza pubblica, violazione del principio di massima partecipazione, violazione dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva l'amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 25 novembre 2020 il ricorso veniva trattenuto per la decisione in forma semplificata.

DIRITTO

La questione si risolve analizzando un unico punto.

Non è contestabile, in fatto, che il sopralluogo sia stato effettuato.

Più precisamente, l'Ing. Marcello Lepri, legale rappresentante dell'impresa Consorziata Legeco s.p.a., che era stata indicata come consorziata esecutrice dei lavori, effettuava il sopralluogo presentando una delega da parte del legale rappresentante del Consorzio ricorrente.

Il R.U.P. rilasciava l'attestato di avvenuto sopralluogo (documento 10 produzioni del ricorrente).

Che il sopralluogo sia stato effettuato non è quindi oggetto di discussione.

Occorre non perdere di vista la sostanza delle cose.

Nelle gare pubbliche l'obbligo di sopralluogo opera in senso sostanziale ed è essenzialmente volto a consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle specificità dell'appalto.

Che il sopralluogo dell'Ing. Lepri assolve all'obbligo conoscitivo sotteso alla regola della lex specialis lo dice, prima ancora che il diritto, il comune buon senso.

Il sopralluogo serve a garantire la valutazione dei luoghi al fine di prendere conoscenza delle modalità di esecuzione dell'appalto e per consentire una attenta ponderazione circa i mezzi da utilizzare.

Una provvedimento di esclusione quale quello qui all'esame risulta in sé ingiustificabile, sproporzionato e non rispondente ad alcun pubblico interesse o ad alcuna utilità dell'ente committente.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Le spese, vista la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali su questioni analoghe, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate con obbligo di restituzione contributo unificato a carico dell'amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE
Francesco Scano

IL SEGRETARIO